

Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d'imposta

Modifica del 23 marzo 2001

*Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:*

I

L'ordinanza 1 del DFF del 6 dicembre 1967¹ sul computo globale d'imposta è modificata come segue:

Art. 1-3

Abrogati

Art. 4 cpv. 2, primo periodo, e cpv. 3, primo periodo

² Per il calcolo dell'ammontare massimo in relazione a dividendi ricevuti da società di capitali e cooperative, la deduzione delle spese è stabilita al 5 per cento dei dividendi allibrati...

³ Per il calcolo dell'ammontare massimo in relazione a diritti di licenza, la deduzione degli interessi passivi e delle spese (art. 11 cpv. 1 dell'O del Consiglio federale) è stabilita alla metà dell'ammontare lordo di tali redditi. ...

II

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

¹ La presente modifica si applica ai redditi maturati dopo il 31 dicembre 2000.

² Essa entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.

23 marzo 2001

Dipartimento federale delle finanze:
Kaspar Villiger

¹ RS 672.201.1

Allegato
(art. 5)

Titolo del numero I

I. Tariffa del computo per i Cantoni con imposizione praenumerando biennale

Numero III

III. Articolo 9 dell'ordinanza del Consiglio federale nel tenore del 6 dicembre 1967

Art. 9

¹ Riservato l'articolo 10, l'ammontare massimo è calcolato in base alla aliquota d'imposta corrispondente all'onere che le imposte svizzere sul reddito dovute per l'anno della scadenza costituiscono per il beneficiario dei redditi.

² L'aliquota d'imposta determinante in virtù del capoverso 1 è accertata nel modo seguente:

- a. per le società anonime, in accomandita, a garanzia limitata, le cooperative, le associazioni e le fondazioni: addizionando le aliquote delle imposte sul reddito della Confederazione, del Cantone e del Comune dovute per l'anno della scadenza nel Comune ove si trova la sede della società;
- b. per le persone fisiche e le società in nome collettivo e in accomandita: in base a una tariffa uniforme stabilita dal Dipartimento federale delle finanze, tenendo conto dell'onere fiscale medio in Svizzera; per i Cantoni e i Comuni, il cui onere fiscale si scosta notevolmente dalla media, il Dipartimento federale delle finanze, d'intesa con i Cantoni interessati, può prevedere coefficienti correttivi.

³ Qualora l'obbligo fiscale sussista soltanto per una parte dell'anno di scadenza, l'ammontare massimo dev'essere ridotto pro rata temporis.

⁴ L'ammontare massimo calcolato in via semplificata non può eccedere la somma delle imposte svizzere sul reddito, dovute per l'anno della scadenza.